

Il paradigma *Quid ius?* vs. *Quid iuris?*: oltre Immanuel Kant

Amedeo G. Conte – Paolo Di Lucia

Università degli Studi (Pavia) – Università degli Studi (Milano)

Ἐν τῷ καθόλου καὶ τὰ μερικὰ καθολικᾶ.
In intellectu universalis particularia quoque entia sunt universaliter.
Nell'intelletto universale anche gli enti particolari sono in modo universale.

PORFIRIO DI TIRO*

Introduzione

Sul diritto sono possibili due domande eterogenee: la domanda del *giurista* e la domanda del *filosofo*¹.

1. *Prima domanda*: la domanda del giurista (la domanda della scienza del diritto):

- (i) ‘Che cosa è *diritto*?; ‘Che cosa è *di diritto*?’ (Flavio Lopez de Oñate, Piero Martinetti); ‘Che cosa prescrivono le leggi in un certo tempo e in un certo luogo?; ‘Che cosa è stabilito dal diritto in un certo sistema?’ (Giorgio Del Vecchio);
- (ii) ‘*Quid iuris?*’;

* PORFIRIO DI TIRO [233-305], Ἀφορμαὶ πρὸς τὰ νοητά. Traduzione latina di Marsilio Ficino [1433-1499]; *Sententiae ad intellegibilia ducentes*. Traduzione italiana di Giuseppe Girgenti: *Sentenze sugli intellegibili*, Milano 1996, 102-103.

¹ Per “diritto” si intende qui ciò che gli inglesi chiamano “*law*”, e non ciò che in inglese si chiama “*right*”. L'avvertenza non è intempestiva. Come è noto, in moltissime lingue, un unico e stesso nome significa sia “*law*” sia “*right*”. Ad esempio, per “*law*” e per “*right*” in italiano v'è un unico termine ‘diritto’. Cfr. Paolo Di LUCIA, *Il termine ‘diritto’*, 2007. In altre lingue, invece, la differenza tra ‘diritto oggettivo’ e ‘diritto soggettivo’ è lessicalizzata (per i due concetti vi sono due lessemi): 1. Basco (*euskara*): ‘*zuzenbide*’ vs. ‘*eskubide*’; 2. Farsi (neopersiano): ‘*qānun*’, ‘*hoquq*’ vs. ‘*haqq*’; 3. Greco (neogreco): ‘*δίκαιο*’ ‘*díkaio*’ vs. ‘*δικαιώμα*’ ‘*dikaíoma*’; 4. Inglese: ‘*law*’ vs. ‘*right*’; 5. Islandese: ‘*lög*’ vs. ‘*réttur*’; 6. Sloveno: ‘*pravo*’ vs. ‘*pravica*’; 7. Tagalog: ‘*batás*’ vs. ‘*karapatán*’; 8. Turco: ‘*hukuk*’ vs. ‘*hak*’; 9. Welsh (galleso, cimrico): ‘*cyfraith*’ vs. ‘*hawl*’. Cfr. Amedeo G. CONTE, *Res ex nomine. Il nome del diritto*, di prossima edizione; Id., *77 nomi del diritto*, in Giovanni CORDINI, *Studi in onore di Giovanni Gandolfi*, vol. IV, Milano 2007.



(iii) ‘*Was ist Rechtens?*’ (Immanuel Kant)².

2. *Seconda domanda*: la domanda del filosofo (la domanda originaria di ogni filosofia del diritto):

- (i) ‘Che cosa è il diritto?’; ‘Che cosa si deve intendere in genere per diritto?’ (Giorgio Del Vecchio)
- (ii) ‘*Quid ius?*’;
- (iii) ‘*Was ist Recht?*’ (Immanuel Kant).

Kant paragona la domanda originaria della filosofia del diritto *Was ist Recht? Quid ius? Che cos'è il diritto?* alla domanda originaria della filosofia della conoscenza: *Was ist Wahrheit? Quid est veritas? Che cos'è la verità?*

Nella traduzione polacca, il parallelismo tra queste due domande è ancora più evidente per l'evidente affinità etimologica del nome del diritto [*prawo*] e del nome della verità [*prawda*]. Le due domande suonano rispettivamente: *Czym jest prawo?* e *Czym jest prawda?*

3. La distinzione della domanda del giurista (*Quid iuris?*) dalla domanda del filosofo (*Quid ius?*) è attribuita a Immanuel Kant [1724-1804], *Die Metaphysik der Sitten* [*La metafisica dei costumi*], 1797.

In realtà, Kant, che per primo ha visto la differenza categoriale tra la domanda del giurista (*Was ist Rechtens?*) e la domanda del filosofo (*Was ist Recht?*), contamina, nella seconda di queste due domande (*Was ist Recht?*), *due* domande, a loro volta categorialmente differenti (una *ontologica*, una *deontologica*), e precisamente:

- (i) la domanda *ontologica*: ‘Che cosa è il diritto?’;
- (ii) la domanda *deontologica* (o *axiologica*): ‘Che cosa deve essere il diritto?’ (‘Come deve essere il diritto?’).

Ecco per esteso il non limpido passo di *Die Metaphysik der Sitten* [*La metafisica dei costumi*], 1797, con una nostra libera parafrasi:

«*Was Rechtens sei (quid sit iuris), d.i. was die Gesetze an einem gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann er noch wohl angeben; aber*

² Il giurista in quanto giurista *presuppone* una risposta alla domanda filosofica (*Quid ius?*) senza tuttavia *porre* la domanda stessa. Cfr. Giuseppe CAPOGRASSI [1889-1956], *Il "quid ius" e il "quid iuris" in una recente sentenza*, 1948. Capograssi si riferisce alla sentenza della Corte d'Assise di Trieste del 16 gennaio 1948, pubblicata in “Foro italiano” (1948). Per una augurale coincidenza, il filosofo del diritto Giuseppe Capograssi è nato nello stesso anno nel quale sono nati Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Charles Kay Ogden (il primo traduttore di Wittgenstein): il 1889.

ob das, was sie wollten, auch recht sei, und das allgemeine Kriterium, woran man überhaupt, Recht sowohl als Unrecht (iustum et iniustum), erkennen könne, bleibt ihm wohl verborgen».

«Il giurista può, certo, dire che cosa sia di diritto [*was Rechtes sei*] (quid sit iuris), ossia ciò che le leggi [*Gesetze*] in un certo luogo e in un certo tempo prescrivono o hanno prescritto. Ma per il giurista rimangono indecidibili sia il problema, se ciò che queste leggi hanno voluto sia anche giusto [*recht*], sia il criterio universale [*allgemeines Kriterium*] per riconoscere in generale il giusto [*Recht, iustum*] e l'ingiusto [*Unrecht, iniustum*]»³.

La distinzione della domanda del *giurista* dalla domanda del filosofo è ripresa da Kant in un celebre scritto (di un anno posteriore a *Metaphysik der Sitten*): *Der Streit der Facultäten [Il conflitto delle facoltà]*, 1798:

«Der Jurist sucht die Gesetze der Sicherung des Mein und Dein nicht in seiner Vernunft, sondern im öffentlich gegebenen und höchsten Orts sanctionirten Gesetzbuch. Den Beweis der Wahrheit und Rechtsmäßigkeit derselben, ingleichen die Vertheidigung wider die dagegen gemachte Einwendung der Vernunft kann man billigerweise von ihm nicht fordern».

«Le leggi che tutelano il *mio* e il *tuo* il *giurista* le cerca non nella propria ragione, ma nel codice ufficialmente promulgato e sanzionato dall'autorità del sovrano. È illegittimo pretendere *sia* che il giurista dimostri la verità e la legittimità delle leggi, *sia* che il giurista le difenda dalle obiezioni che la ragione muove nei confronti di esse».

L'argomento addotto da Kant è filosoficamente molto ardito:

Contributi



³ Immanuel KANT, *Die Metaphysik der Sitten [La metafisica dei costumi]*, 1797, 229. Notare la compresenza del sostantivo neutro 'Recht' (con la 'R' maiuscola, "diritto", *droit*) e dell'aggettivo 'recht' (con la 'r' minuscola, "giusto", *juste*).

Ecco il passo kantiano nella traduzione più recente, quella di Filippo Gonnelli:

«Che cosa sia di diritto (*quid iuris*) ossia che cosa dicano o abbiano detto le leggi in un certo luogo e in un certo tempo, il giureconsulto lo può certo indicare; ma se ciò che esse dispongono sia anche giusto, e il criterio universale con cui si possa in generale riconoscere il giusto e l'ingiusto (*iustum et iniustum*), rimane per costui del tutto ignoto [...]» (Immanuel KANT, *Primi principî metafisici della dottrina del diritto*, 2005, 51-52).

Una icastica riformulazione della distinzione tra l'indagine del giurista e l'indagine del filosofo è in Norberto BOBBIO, *Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant*, 1957, 107-108:

«Il giurista [...] è in grado, sì, di stabilire ciò che è giuridicamente *valido* (o problema della *validità* del diritto), ma non ciò che *vale* come diritto (o problema del *valore* del diritto)».

In questo stesso scritto Kant paragona la figura del giurista [*Rechtslehrer*] a quella del teologo biblico [*biblischer Theolog*]:

«[...] schöft der biblische Theolog [...] seine Lehren nicht aus der Vernunft, sondern aus der Bibel, der Rechtslehrer nicht aus dem Naturrecht, sondern aus del Landrecht».

«[...] il teologo biblico [...] trae le sue dottrine non dalla ragione, ma dalla Bibbia; il professore di diritto le trae non dal diritto naturale [*Naturrecht*], ma dal diritto nazionale [*Landrecht*]».



Denn die Verordnungen machen allererst, daß etwas recht ist, und nun nachzufragen, ob auch die Verordnungen selbst recht sein mögen, muß von den Juristen als ungereimt gerade zu abgewiesen werden.

«Sono, infatti, i decreti [Verordnungen] a rendere giusto [recht] qualcosa. Quindi, la domanda ulteriore se possano anche i decreti [Verordnungen] stessi essere giusti [recht], sarà dai giuristi respinta come assurda»⁴.

1. La tricotomia della filosofia del diritto operata da Norberto Bobbio

È stato Norberto Bobbio, e non Kant, a scindere limpidaamente la domanda *ontologica*: ‘Che cosa è il diritto?’ (domanda in termini di ‘essere’, di ‘sein’, di ‘3n’) dalla domanda *deontologica*: ‘Che cosa il diritto *deve* essere e come *deve* essere?’ (domanda in termini di ‘dover essere’, di ‘sollen’, di ‘déon’)⁵.

Questa diafia di domande (Che cosa è il diritto? Che cosa *deve* essere il diritto?), si espande in Norberto Bobbio [1909-2004] in una illuminante triade.

Bobbio distingue, infatti, tre grandi aree tematiche della filosofia del diritto⁶:

⁴ Cfr. Immanuel KANT, *Der Streit der Facultäten*, 1798 (traduzione italiana di Domenico Venturelli: *Il conflitto delle facoltà*, 1994, 75-76).

⁵ Una distinzione analoga appare in anche Giorgio DEL VECCHIO [1878-1970], *Lezioni di filosofia del diritto*, 1930, 1965. La fonte di Del Vecchio e Bobbio è probabilmente Icilio Vanni [1855-1903].

⁶ Secondo Jan M. Broekman, le opere più antiche nel cui titolo appaia il corrispettivo del termine italiano ‘filosofia del diritto’ sono tre opere in tedesco apparse nel triennio 1798-1800. La filosofia del diritto è alternativamente chiamata in questi tre titoli *Rechtsphilosophie* e *Philosophie des Rechts*. (Ma il termine ‘filosofia del diritto’ era già apparso, non nel titolo di un’opera, in autori anteriori: in particolare in Vico e Leibniz.) Le tre opere in lingua tedesca citate da Broekman sono:

- (i) Friedrich BOUTERWEK [1766-1828], *Abriß akademischer Vorlesungen über die Rechtsphilosophie [Abbozzo di lezioni accademiche sulla filosofia del diritto]*, 1798;
- (ii) Gustav HUGO [1764-1844], *Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philosophie des positiven Rechts [Dottrina del diritto naturale, come filosofia del diritto positivo]*, 1798;
- (iii) Wilhelm Traugott KRUG [1770-1842], *Aphorismen zur Philosophie des Rechts [Aforismi sulla filosofia del diritto]*, 1800.

Ma la fortuna di *Rechtsphilosophie* e *Philosophie des Rechts* non si deve né a Bouterwek, né a Hugo, né a Krug, ma ad un quarto filosofo e, precisamente, a Georg Wilhelm Friedrich Hegel [1770-1831], per le sue *Grundlinien der Philosophie des Rechts* [*Lineamenti di filosofia del diritto*], pubblicate nel 1821.

I corrispettivi del termine italiano ‘filosofia del diritto’ e dei termini tedeschi ‘*Philosophie des Rechts*’ e ‘*Rechtsphilosophie*’ sono: in francese: ‘*philosophie du droit*’, in castigliano: ‘*filosofía del derecho*’, in svedese: ‘*rättsfilosofi*’, in polacco, ‘*filozofia prawa*’. In inglese, vi sono due distinti termini: ‘*philosophy of law*’ e ‘*jurisprudence*’. Come è noto, ‘*jurisprudence*’ non equivale all’italiano ‘giurisprudenza’. L’italiano ‘giurisprudenza’ non significa ‘filosofia del diritto’. ‘Giurisprudenza’ ha due altri sensi:

- (i) area *ontologica*: è l'area delle ricerche su ciò che il diritto è;
- (ii) area *deontologica*: è l'area delle ricerche su ciò che il diritto *deve essere*;
- (iii) area *fenomenologica*: è l'area delle ricerche sul diritto come *fenomeno* sociale.

1.1. Prima area: area *ontologica*

La *prima* area tematica, che Bobbio chiama *ontologica*, è lo studio di ciò che il diritto è, ossia del concetto di diritto [*law, Recht, droit*]⁷.

Con questo studio interferiscono le indagini sui concetti di “dovere”, “validità”, “norma”, “linguaggio normativo”, “atto”, “azione”.

Questi concetti sono variamente indagati da più discipline emergenti le quali si intersecano e con la filosofia del diritto e tra di loro:

- (i) la logica deontica (Ernst Mally, Georg Henrik von Wright, Oskar Becker, Jerzy *vel* Georges Kalinowski⁸),
- (ii) la deontica filosofica (Gaetano Carcaterra, Amedeo G. Conte),
- (iii) la semiotica giuridica (Uberto Scarpelli, Bernard S. Jackson),
- (iv) l'ontologia sociale (Czesław Znamierowski, John R. Searle),
- (v) la teoria degli oggetti giuridici (Adolf Reinach, Carlos Cossio, Miguel Reale),
- (vi) la filosofia del linguaggio normativo (Amedeo G. Conte),
- (vii) la praxeologia (Tadeusz Kotarbiński).

1.2. Seconda area: area *deontologica*

La *seconda* area tematica, che Bobbio chiama *deontologica*, è lo studio dei valori che ispirano l'ordinamento giuridico, ossia la *teoria della giustizia* [*justice, Gerechtigkeit, justice*].

(i) “scienza del diritto”,
(ii) “insieme delle sentenze di una corte”. (È in questo secondo senso che i giuristi parlano, per esempio, della “giurisprudenza” della Corte di Cassazione).

⁷ Due approcci radicalmente differenti sono: Giorgio DEL VECCHIO, *Il concetto del diritto*, 1906; Herbert L. A. HART, *The Concept of Law [Il concetto di diritto]*, 1960.

⁸ Dalla logica deontica e dalla deontica filosofica si distinguono:

(i) la teoria dell'argomentazione (Chaim Perelman),
(ii) la retorica giuridica (Theodor Viehweg),
(iii) la teoria dell'interpretazione o ermeneutica (Emilio Betti e Giovanni Tarello),

tre discipline le quali indagano i processi attraverso i quali il diritto viene conosciuto e/o applicato.



A questa seconda area tematica appartiene la questione del rapporto tra diritto e morale che, come ricorda Benedetto Croce [1866-1952], è il “Capo Horn”, il «Capo delle tempeste (o dei naufragi?) della scienza del diritto»⁹.

Il concetto-chiave delle ricerche dell'area deontologica è il concetto di *giustizia* (il concetto di *norma giusta*). In questa sua seconda incarnazione, la filosofia del diritto si presenta come *teoria della giustizia*¹⁰.

Un momento saliente della teoria della giustizia è la teoria della grande divisione (*Great Division*) tra *essere* [*is, Sein, être*] e *dovere essere* [*ought, Sollen, devoir être*]: le norme non possono essere fondate e/o derivate logicamente da premesse nessuna delle quali sia normativa¹¹.

1.3. Terza area: area *fenomenologica*

La *terza* area tematica, l'area *fenomenologica*, è «lo studio del diritto come fenomeno storico e sociale, e pertanto di quella serie di problemi che vengono di solito indicati col nome di rapporto fra il diritto e la società».

Il concetto-chiave delle ricerche dell'area fenomenologica è il concetto di *efficacia* (il concetto di *norma efficace*).

Queste ricerche sul diritto come *fenomeno* si sono costituite progressivamente in una materia autonoma chiamata *sociologia del diritto* [*sociology of law, Rechtssoziologie, sociologie du droit*].

In Italia l'introduzione della sociologia del diritto si deve a Renato Treves [1907-1992], che negli anni trenta aveva tradotto e introdotto in Italia l'opera di Hans Kelsen.

2. La tríade dei criteri di valutazione della norma giuridica: giustizia, validità, efficacia

2.1. Alla distinzione (operata da Bobbio) delle tre grandi aree tematiche della filosofia del diritto (area ontologica, area deontologica, area fenomenologica) è parallela

⁹ Croce si riferisce qui a una tesi di Rudolf von Jhering [1818-1892].

¹⁰ Sulla filosofia del diritto come teoria della giustizia cfr. Norberto BOBBIO, *Introduzione alla filosofia del diritto*, 1948. Sulla definizione della giustizia cfr. Alessandro GIULIANI, *La definizione della giustizia e il problema dello scambio in Aristotele*, 1997.

¹¹ Cfr. Gaetano CARCATERRA, *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione dell'essere dal dover essere*, 1969; Bruno CELANO, *Dialectica della giustificazione pratica*, 1994.



una seconda distinzione: la distinzione di tre criteri di valutazione delle norme giuridiche.

Secondo Bobbio, ogni norma giuridica può essere valutata da tre punti di vista logicamente indipendenti l'uno dall'altro:

- (i) il punto di vista della giustizia [*justice, Gerechtigkeit, justice*].
- (ii) il punto di vista della validità [*validity, Geltung vel Gültigkeit, validité*].
- (iii) il punto di vista /dell'efficacia [*efficacy, Wirksamkeit, efficacité*].

Scrive Bobbio:

«Di fronte a una qualsiasi norma giuridica, noi possiamo porci un triplice ordine di problemi:

- (i) se essa sia *giusta* o *ingiusta*;
- (ii) se essa sia *valida* o *invalida*;
- (iii) se essa sia *efficace* o *inefficace*.

Si tratta dei tre distinti problemi della *giustizia*, della *validità* e dell'*efficacia* di una norma giuridica»¹².

Le tre domande non si equivalgono, e non si coimplicano le risposte ad esse.



2.2. V'è dunque un parallelismo fra la triade delle aree tematiche della filosofia del diritto e la triade dei criteri di valutazione delle norme:



- (i) all'area tematica *deontologica* corrisponde il punto di vista della *giustizia*;
- (ii) all'area tematica *ontologica* corrisponde il punto di vista della *validità*;
- (iii) all'area tematica *fenomenologica* corrisponde il punto di vista dell'*efficacia*¹³.

2.3. Il fatto che le tre valutazioni siano concettualmente distinte e indipendenti l'una dall'altra, non esclude la domanda se vi siano relazioni di intercondizionamento tra giustizia, validità, efficacia.

Al contrario, vi sono teorie per le quali sussistono relazioni di intercondizionamento. Per esempio, secondo una teoria (il formalismo etico), la *validità* è condizione necessaria e sufficiente di *giustizia* di una norma¹⁴.

¹² Norberto BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, 1958, 35.

¹³ Validità è il concetto-principe del *positivismo giuridico*, giustizia è il concetto-principe del *giusnaturalismo*, efficacia è il concetto-principe del *realismo giuridico*. Per una selezione di saggi relativi alle tre aree individuate da Bobbio cfr. Amedeo G. CONTE – Paolo Di LUCIA – Luigi FERRAJOLI – Mario JORI, *Filosofia del diritto*, a cura di Paolo Di Lucia, 2002.

¹⁴ Norberto BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, 1965, 1984⁴, 79-100; cfr., inoltre, Norberto BOBBIO, *Formalismo etico e formalismo giuridico*, 1954.



Sui rapporti di condizione (condizione *necessaria*; condizione *sufficiente*; condizione *necessaria e sufficiente*¹⁵) tra validità, giustizia, efficacia, le domande combinatoriamente possibili sono 18:

- (i) È la *validità* condizione *necessaria* di *giustizia*?
- (ii) È la *validità* condizione *sufficiente* di *giustizia*?
- (iii) È la *validità* condizione *necessaria e sufficiente* di *giustizia*?
- (iv) È la *validità* condizione *necessaria* di *efficacia*?
- (v) È la *validità* condizione *sufficiente* di *efficacia*?
- (vi) È la *validità* condizione *necessaria e sufficiente* di *efficacia*?
- (vii) È la *giustizia* condizione *necessaria* di *validità*?
- (viii) È la *giustizia* condizione *sufficiente* di *validità*?
- (ix) È la *giustizia* condizione *necessaria e sufficiente* di *validità*?
- (x) È la *giustizia* condizione *necessaria* di *efficacia*?
- (xi) È la *giustizia* condizione *sufficiente* di *efficacia*?
- (xii) È la *giustizia* condizione *necessaria e sufficiente* di *efficacia*?
- (xiii) È l'*efficacia* condizione *necessaria* di *validità*?
- (xiv) È l'*efficacia* condizione *sufficiente* di *validità*?
- (xv) È l'*efficacia* condizione *necessaria e sufficiente* di *validità*?
- (xvi) È l'*efficacia* condizione *necessaria* di *giustizia*?
- (xvii) È l'*efficacia* condizione *sufficiente* di *giustizia*?
- (xviii) È l'*efficacia* condizione *necessaria e sufficiente* di *giustizia*?

¹⁵ Sono tre le specie di condizione [tedesco: *Bedingung*; francese: *condition*; inglese: *condition*; polacco: *warunek*; latino: *condicio*]:

- (i) condizione necessaria: *notwendige Bedingung*; *condition nécessaire*; *necessary condition*; *condición necesaria*; *warunek konieczny* (latino: *condicio sine qua non*);
- (ii) condizione sufficiente: *hinreichende Bedingung*; *condition suffisante*; *sufficient condition*; *condición suficiente*; *warunek wystarczający* (*warunek dostateczny*) (latino: *condicio per quam*);
- (iii) condizione necessaria e sufficiente: *notwendige und hinreichende Bedingung*; *condition nécessaire et suffisante*; *necessary and sufficient condition*; *condición necesaria y suficiente*; *warunek konieczny i wystarczający* (*warunek konieczny i dostateczny*).

Il latino ‘*condicio*’ si scrive con ‘c’, non con ‘t’. Esistono due sostantivi ‘*conditio*’, con ‘t’ (uno da ‘*condo*’, uno da ‘*condio*’); ed esiste un sostantivo ‘*condictio*’, con ‘ct’. Ma nessuno di questi tre sostantivi (‘*conditio*’, ‘*conditio*’, ‘*condictio*’) è sinonimo di ‘*condicio*’.



3. Il triangolo axiologico (della validità): un *triangolo impossibile* o uno *pseudotriangolo*?

3.1. Il triangolo axiologico quale *triangolo impossibile*

3.1.1. La rete dei possibili rapporti di condizione (condizione *necessaria*, condizione *sufficiente*, condizione *necessaria e sufficiente*) tra *validità*, *giustizia*, *efficacia* è rappresentata, graficamente, dalla figura geometrica da Amedeo G. Conte chiamata “triangolo axiologico”.




Figura 1. Triangolo axiologico.

- (i) Sui tre *vertici* del triangolo axiologico sono rappresentati i tre *termini* della tríade di Bobbio (validità, giustizia, efficacia).
- (ii) Sui tre *lati* del triangolo axiologico, i quali connettono ognuno dei tre vertici (ognuno dei tre termini della tríade di Bobbio: validità, giustizia, efficacia) con ognuno degli altri due vertici, sono rappresentati i possibili *rapporti di condizione tra i termini* della tríade di Bobbio (validità, giustizia, efficacia)¹⁶.

¹⁶ Cfr. Amedeo G. CONTE, *Axiotica in Norberto Bobbio*, 2006; *Ontologia del deontico in Norberto Bobbio*, 2006.

3.1.2. Ma è possibile una teoria *unitaria* dei rapporti tra validità, giustizia, efficacia?

O forse il triangolo axiologico è una figura impossibile (disegnabile sì *sul piano*, ma non costruibile *nello spazio*), così come è una figura impossibile il triangolo di Penrose¹⁷?





Figura 2. Triangolo impossibile di Penrose (Triangolo di Reutersvård-Penrose)

3.2. Il triangolo axiologico quale *pseudotriangolo*

O forse la situazione è ancora più grave. Il triangolo axiologico non è una figura impossibile, come il triangolo impossibile di Penrose, ma una non-figura, come lo pseudotriangolo di Amedeo G. Conte.

Gli elementi di questa non-figura non sono tre linee, ma tre sbarre che giacciono su tre piani differenti. Le loro estremità, se osservate da un punto di vista adeguato, danno all'osservatore l'illusione che egli stia percepindo un triangolo su un unico e stesso piano, e non tre sbarre su tre piani distinti.

¹⁷ Il "triangolo di Penrose" risale al 1958, e prende il nome da L. S. [Lionel Sharples] Penrose e R. [Roger] Penrose (figlio di Lionel Sharples Penrose). Secondo alcuni, il "triangolo di Penrose" era una delle *omöjliga figurer* [figure impossibili] concepite già nel 1934 dal geniale artista svedese Oscar Reutersvård [1915-2002], allora non ancora ventenne. Se il "triangolo di Penrose" era già stato concepito da Reutersvård, il "triangolo di Penrose" dovrebbe chiamarsi "triangolo di Reutersvård-Penrose".



Contributi

Figura 3. Pseudotriangolo di Conte



Forse la relazione intercorrente tra validità, giustizia, efficacia è una relazione apparente, così come è un'apparenza, una *parvenza* di triangolo lo pseudotriangolo di Conte.



Bibliografia

- BOBBIO, Norberto, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova 1942.
- BOBBIO, Norberto, *Introduzione alla filosofia del diritto ad uso degli studenti*, Torino 1948.
- BOBBIO, Norberto, *Formalismo etico e formalismo giuridico*, in Rivista di Filosofia 45 (1954) 255-270. Riedito in Norberto BOBBIO, *Studi sulla teoria generale del diritto*, Torino 1955, 145-162.
- BOBBIO, Norberto, *Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant*, Torino 1957.
- BOBBIO, Norberto, *Teoria della norma giuridica*, Torino 1958.
- BOBBIO, Norberto, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano 1965, 1984⁴.
- BOUTERWEK, Friedrich, *Abriß akademischer Vorlesungen über die Rechtsphilosophie*, Göttingen 1798.



Il paradigma Quid ius? vs. Quid iuris?: oltre Immanuel Kant

Contributi

CAPOGRASSI, Giuseppe, *Il "quid ius" e il "quid iuris" in una recente sentenza*, in Rivista di diritto processuale 3 (1948) 57-62. Riedizione in Giuseppe CAPOGRASSI, *Opere di Giuseppe Capograssi*, vol. V, Milano 1959, 19-26.

CELANO, Bruno, *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume*, Torino 1994.

CARCATERRA, Gaetano, *Il problema della fallacia naturalistica. La derivazione dell'esere dal dover essere*, Milano 1969.

CONTE, Amedeo Giovanni, *Studio per una teoria della validità*, in Rivista internazionale di Filosofia del diritto 47 (1970) 331-354. Riedizione (parziale) in Amedeo Giovanni CONTE, *Filosofia del linguaggio normativo. I. Studi 1965-1981*, Torino 1989, 55-74.

CONTE, Amedeo Giovanni, *Axiotica in Norberto Bobbio*, in *Norberto Bobbio filosofo del diritto*, Numero monografico della Rivista internazionale di Filosofia del diritto 83 (2006) 53-62.

CONTE, Amedeo Giovanni, *Ontologia del deontico in Norberto Bobbio*, in *Giornata linea in memoria di Norberto Bobbio* (Roma, 18 ottobre 2005, Accademia dei Lincei), Roma 2006, 45-53.

CONTE, Amedeo Giovanni, *Immanuel Kant filosofo del diritto*, in Rivista internazionale di filosofia del diritto 85 (2008).

CONTE, Amedeo Giovanni – Di LUCIA, Paolo – FERRAJOLI, Luigi – JORI, Mario, *Filosofia del diritto*, a cura di Paolo Di Lucia, Milano 2002.

CONTE, Amedeo Giovanni, *77 nomi del diritto*, in Giovanni CORDINI (ed.), *Studi in onore di Giuseppe Gandolfi*, Milano 2008, vol. IV.

CONTE, Amedeo Giovanni, *Res ex nomine. Il nome del diritto* (di imminente pubblicazione).

DEL VECCHIO, Giorgio, *Il concetto del diritto*, Bologna 1906. Nuova edizione in Giorgio DEL VECCHIO, *Presupposti, concetto e principio del diritto (Trilogia)*, Milano 1959.

DEL VECCHIO, Giorgio, *La giustizia. Discorso del prof. Giorgio Del Vecchio per l'inaugurazione dell'anno accademico 1922-23*, Roma 1923. Quarta edizione, sotto il titolo: *La giustizia*, Roma 1951.

DEL VECCHIO, Giorgio, *Lezioni di filosofia del diritto*, Città di Castello 1930. Nuova edizione: Milano 1965.

DI LUCIA, Paolo, *Il termine ‘diritto’*, in Amedeo Giovanni CONTE – Paolo DI LUCIA – Antonio INCAMPO – Giuseppe LORINI – Wojciech ZELANIEC, *Ricerche di filosofia del diritto*, a cura di Lorenzo Passerini, Torino 2007, 13-23.

GIULIANI, Alessandro, *La definizione della giustizia e il problema dello scambio in Aristotele*, in Id., *Giustizia ed ordine economico*, Milano 1997, 1-63.

HART, Herbert Lionel Adolphus, *The Concept of Law*, London 1961. Traduzione italiana di Mario A. Cattaneo: *Il concetto di diritto*, Torino 1965, 1991.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin 1821. Traduzione italiana di Francesco Messineo: *Lineamenti di filosofia del diritto*, Bari 1913, 1954². Nuova traduzione italiana, con testo tedesco a fronte, a cura di Vincenzo Cicero: *Lineamenti di filosofia del diritto*, Milano 2006.

HUGO, Gustav, *Lehrbuch des Naturrechts, als einer Philosophie des positiven Rechts*, Berlin 1798.

KANT, Immanuel, *Naturrecht Feyerabend*. Herausgegeben von Gerhard Lehmann, in Immanuel KANT, *Gesammelte Schriften*, Hrsg. von der Akad. der Wiss. der DDR. Bd. XXVII Abteilung 4: Vorlesungen. Band IV: Vorlesungen über Moralphilosophie. Hälften 2: Teil II, Berlin 1979. Edizione critica, con traduzione italiana a fronte, a cura di Gianluca Sadun Bordoni, parzialmente edita sotto il titolo: *Naturrecht Feyerabend*, in Rivista internazionale di filosofia del diritto (2007) 234-279, con un saggio introduttivo di Gianluca Sadun Bordoni: *Kant e il diritto naturale*, in *ibid.*, 201-233.

KANT, Immanuel, *Die Metaphysik der Sitten*, Königsberg 1797. Riedizione in: *Kant’s gesammelte Schriften*. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1914, Band VI, 203-493. Traduzione italiana di Giovanni Vidari (rivista da Nicolao Merker): *La metafisica dei costumi*, Roma-Bari 1970, 1989.

KANT, Immanuel, *Der Streit der Facultäten*, Königsberg 1798. Riedizione in Immanuel KANT, *Der Streit der Facultäten und kleinere Abhandlungen*, Köln 1995. Traduzione italiana a cura di Domenico Venturelli: *Il conflitto delle facoltà*, Brescia 1994.

KANT, Immanuel, *Primi principî metafisici della dottrina del diritto*, a cura di Filippo Gonnelli, Roma-Bari 2005.

KANT, Immanuel, *Metafizyka Moralności*, Warszawa 2005.



Il paradigma Quid ius? vs. Quid iuris?: oltre Immanuel Kant

KANT, Immanuel, *Metafisica dei costumi*. Testo tedesco a fronte. Saggio introduttivo, traduzione, note e apparati di Giuseppe Landolfi Petrone. Saggio integrativo di Roberto Mordacci, Milano 2006.

KRUG, Wilhelm Traugott, *Aphorismen zur Philosophie des Rechts*, Leipzig 1800.

MARTINETTI, Piero, *Antologia kantiana*, Torino 1954.

PASSERIN D'ENTRÈVES, Alessandro, *Two Questions About Law*, in *Existenz und Ordnung. Festschrift für Erik Wolf zum 60. Geburtstag*, Frankfurt am Main 1962, 309-320.

PORFIRIO DI TIRO [233-305], Ἀφορμαὶ πρὸς τὰ νοητὰ. Traduzione latina di Marsilio Ficino [1433-1499]: *Sententiae ad intellegibilia ducentes*. Traduzione italiana di Giuseppe Girgenti: *Sentenze sugli intellegibili*, Milano 1996, 102-103.

RADBACH, Gustav, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, in *Süddeutsche Juristen-Zeitung* 5 (1946) 105-108. Traduzione italiana di Edoardo Fittipaldi: *Ingiustizia legale e diritto sovralegale*, in Amedeo G. CONTE – Paolo Di LUCIA – Luigi FERRAJOLI – Mario JORI, *Filosofia del diritto*, cit., 149-163.

VINOGRADOFF, Paul, *Custom and Right*, Oslo 1925.

Contributi

